ItaliaOggi
25-GEN-2023
da pag. 35-35 foglio 1
Quotidiano - Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi
Tiratura: 20256 Diffusione: 17529 Lettori: 74000 (0006901)
DATA STAMPA
www.datastampa.it

Nessuna proiezione dello sconto in fase di istanza. Si attende la definizione del perimetro

Rottamazione a busta chiusa

L'importo dovuto calcolabile almeno dopo il 31 gennaio

06901 06901

DI GIULIANO MANDOLESI

Rottamazione quater a busta chiusa: attualmente non è possibile avere una previsione in fase di predisposizione ed invio dell'istanza di quale sarà l'importo da corrispondere al netto degli sconti previsti dalla definizione agevolata.

Secondo quanto è in grado di anticipare *ItaliaOggi*, sono previste implementazioni del programma da parte dell'Agenzia delle entrate – Riscossione, ma solo una volta che il perimetro della rottamazione sarà definito.

Probabilmente, quindi, solo dopo il 31 gennaio prossimo.

I contribuenti che attualmente presentano le domande per l'ottenimento del beneficio conosceranno l'entità del proprio debito "scontato" una volta chiusa la campagna di invii a partire quindi dal 30 aprile 2023 ed entro il 30 giugno 2023.

L'impossibilità di effettuare calcoli e proiezioni, come invece era previsto per la presentazione delle istanze della rottamazione ter, non è dovuto ad una carenza dell'apparato informatico dell'Agenzia – Riscossione ma al perimetro della definizione non ancora delineato in attesa delle possibili adesioni al saldo e stralcio degli enti locali ed alla rottamazione stessa da parte degli enti previdenziali privati.

In poche parole, quindi, la Riscossione non può generare proiezioni non conoscendo con precisione ancora quanti e quali siano i debiti definibili da ogni contribuente.

Di fatto, l'attuale modalità di predisposizione delle domande è una mera compilazione online di un format senza neanche la possibilità di selezione dei carichi con collegamento al proprio estratto debitorio per chi presenta la domanda in area riservata.

Nella precedente rottamazione, invece, la compilazione online in area riservata consentiva la selezione di ogni singolo carico tra tutti quelli considerati nel perimetro della sanatoria con un riporto automatico in istanza di rottamazione con un "click" sulle poste, mentre con la modalità attuale bisogna riscrivere nella domanda l'intero numero di cartella/avviso o il riferimento del singolo carico.

L'incognita enti previdenziali privati.

Come riportato nelle Faq pubblicate dall'Agenzia delle entrate in occasione della pubblicazione dei modelli online per l'invio delle istanze di adesione alla definizione agevolata, i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato rientrano nella "Rottamazione quater" solo se l'ente, entro il 31 gennaio 2023, provvede a adottare uno specifico provvedimento, trasmettendolo sempre entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate – Riscossione e pubblicandolo poi sul proprio sito internet.

Attualmente quindi non si conosce l'esatto numero di enti previdenziali privati con i relativi carichi potenzialmente rottamabili.

L'incognita enti locali.

Per definire esattamente il perimetro della rottamazione quater, bisogna prima identificare quello del saldo e stralcio e, per farlo, si dovrà attendere sempre il 31 gennaio prossimo.

Come disposto all'articolo 1, comma 229 della legge di bilancio (legge n. 197/2022) infatti, gli enti locali possono stabilire di non applicare il saldo e stralcio (la cancellazione dei debiti con il fisco residui entro i 1000 euro dal 2000 al 2015) e tale scelta deve essere resa nota con provvedimento dagli stessi adottato entro il 31 gennaio 2023, dandone notizia sui propri siti internet istituzionali.

Va specificato che, per gli enti locali, lo strumento del saldo e stralcio prevede l'elisione solo delle componenti relative a sanzioni e interessi per i tributi e solo degli interessi per quanto riguarda le sanzioni amministrative e le violazioni del codice della strada, lasciando quindi, in ogni caso, l'ammontare della quota "capitale" integralmente dovuta.

I debiti non stralciati possono essere, però, rottamati dai contribuenti.

Pertanto, attualmente, al fine di definire il perimetro della definizione agevolata è necessario prima circoscrivere quello del saldo e stralcio.

© Riproduzione riservata

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 6901 - L.1721 - T.1674

Superficie 40 %